



Città di Crotona
Settore 4 - Governo del territorio

Regolamento Toponomastica

Revisione	Data	Redazione e Verifica	Approvazione
01	13/06/2012	Segreteria Generale	G.C. n. 198 del 13/06/2012
02	01/06/2022	Settore 4	C.C. n. 47 del 01/06/2022



Città di Crotona

REGOLAMENTO TOPONOMASTICA

Indice

Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Area di Circolazione	3
Art. 3 Denominazione delle aree di Circolazione	3
Art. 4 Assegnazione della toponomastica	3
Art. 5 Criteri per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi	4
Art. 6 Richieste di denominazione	4
Art. 6.bis Commissione Toponomastica	5
Art. 7 Apposizione delle targhe toponomastiche	6
Art. 8 Strumenti informatici	6
Art. 9 Obbligo di comunicazioni	6
Art. 10 Definizione e regole	6
Art. 11 Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare	7
Art. 12 Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale	7
Art. 13 Numerazione interna	7
Art. 14 Numeri civici per i futuri accessi	8
Art. 15 Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica.....	8
Art. 16 Targhe per la numerazione civica.....	8
Art. 17 Obblighi del richiedente	9
Art. 18 Obblighi del Comune	9
Art. 19 Sanzioni e misure ripristinatorie.....	9
Art. 20 Norme Transitorie	10
Riferimenti normativi	10

REGOLAMENTO TOPONOMASTICA

Toponomi

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Art. 2 - Area di circolazione

1. All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, traversa, campiello e simili, comprese le strade private aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

2. Per centro abitato si intende quella parte del territorio comunale così delimitata sul piano topografico predisposto in preparazione all'ultimo censimento generale della popolazione.

3. All'esterno dei centri abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure un'area di circolazione per ogni strada.

Art. 3 - Denominazione delle aree di circolazione

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla.

2. Deve essere evitata l'omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

3. Le strade di scarsa importanza (mulattiere, sentieri, piste, ecc.) esterne ai centri abitati devono essere assimilate, purchè brevi, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.

Art. 4 - Assegnazione della toponomastica

1. Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale, per il rispetto della legge 8 giugno 1990 n.142 "Nuovo ordinamento delle Autonomie Locali", sono competenza della Giunta Comunale.

2. E' compito dell'Ufficio Toponomastica esaminare, studiare e proporre, sentito l'Assessore alla Viabilità e Traffico, l'aggiornamento dell'onomastica stradale.

3. Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto. Lo stesso Prefetto, su delega del Ministero

dell'interno, può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

4. La posa di lapidi e cippi commemorativi o analoghi manufatti, posti lungo il sedime pubblico o in vista di esso, nei parchi o nei giardini, sentito l'Assessore alla Viabilità e Traffico, deve essere autorizzata dall'Ufficio Toponomastico, dopo aver concordato l'ubicazione e la tipologia con il competente Ufficio Tecnico.

5. Il parere sulle intitolazioni di edifici scolastici è demandato alla Giunta Municipale.

Art. 5 - Criteri per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi

1. Il toponimo, indichi esso persone, località od altro, deve essere idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica, non deve essere motivato esclusivamente da fini onorifici e, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone definite.

2. Prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo deve essere rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, deve essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non ha valore vincolante.

3. Il Comune può richiedere autorizzazione, all'Ente proprietario della strada, per l'assegnazione dei toponimi delle strade che immettono in aree comunali.

4. E' fatto divieto assoluto utilizzare toponimo che indichi nomi di cooperative e/o del costruttore e/o del proprietario del fabbricato.

5. E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione esistenti al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10-05-23 n. 1158, e dalle legge 23-06-1927, n.1188. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la denominazione precedente per almeno cinque anni.

La disposizione di cui al punto 5) non è operante nel caso di modifiche, anche parziali, a parti di aree di circolazione che, successivamente alla prima denominazione, hanno acquisito la caratteristica di area autonoma o che creano problemi di individuazione per i cittadini. Altre deroghe al punto 5), dovranno essere ampiamente motivate. Nel caso di variazioni dei toponimi ad aree di circolazione esistenti, il Servizio Statistica - Ufficio Toponomastica-, una volta eseguita la relativa deliberazione informa i cittadini residenti e le attività economiche interessate dando loro gli elementi per tutti gli adeguamenti del caso. In questo caso l'apposizione delle targhe indicanti i nuovi numeri civici è a carico del Comune in deroga a quanto disposto dalla Legge n°1228 del 24.12.1954 e successivo Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con Decreto n°223 del 30.5.1989 dal Presidente della Repubblica.

Art. 6 - Richieste di Denominazione

1. Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono essere avanzate da: Sindaco, Consiglieri Comunali, Componenti della Giunta

Comunale, Consigli di Quartiere, Enti Pubblici o Privati, Associazioni a carattere nazionale o locale, Partiti Politici, Istituti, Circoli, Organizzazioni Sindacali, Comitati e almeno 500 Cittadini.

2. Le richieste possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione eventualmente attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.

3. Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre presenti i criteri di cui all'art. 6.

4. Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere alcun diritto nei confronti del richiedente che può proporre l'istanza, presentando supplementi di documentazione, nuovamente dopo almeno due anni successivi al rigetto.

Art. 6. bis – Commissione Toponomastica

1. La Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di denominazione o modifica di denominazione riguardante la Toponomastica si avvale, come organo consultorio, della Commissione Toponomastica;

2. La Commissione Toponomastica ha il compito di esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazione o modifica di denominazione riguardante la toponomastica comunale; aree di circolazione, scuole, impianti sportivi, lapidi, monumenti collocati in luoghi e strutture pubbliche, o aperte al pubblico, di pertinenza comunale;

3. La Commissione è nominata dal Sindaco e rimane in carica per tutta la durata del mandato;

4. I suoi componenti sono scelti tra gli esperti in materie attinenti la Toponomastica e, comunque, in quelle materie la cui conoscenza possa meglio contribuire ai compiti assegnati alla Commissione;

5. La Commissione Toponomastica, nominata dal Sindaco, è composta da:

- Sindaco o suo delegato che la presiede;
- n. 3 Esperti scelti dalla giunta comunale;

n. 4 Consiglieri Comunali (di cui due rappresentanti della minoranza e due rappresentanti della maggioranza) scelti dalla Commissione quarta.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal Sindaco;

6. Ai componenti non è riconosciuto alcun compenso;

7. La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei

componenti ed adotta il suo parere a maggioranza dei presenti;

In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Art. 7 - Apposizione delle targhe toponomastiche

1. Il Comune, su disposizione dell'Ufficio Toponomastica, tramite il Servizio Viabilità e Traffico, provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.

2. Le targhe possono essere posizionate a muro o su appositi pali di sostegno; le dimensioni di quelle a muro devono essere di cm. 40 x cm 30 (h), di quelle a bandiera su pali di sostegno di cm.80x cm 20 (h) e comunque nel rispetto delle normative vigenti.

3. Le targhe vanno poste all'inizio della strada, sul lato destro e ove non possibile sul lato sinistro ad una altezza minima di mt. 2,20 dal suolo, con l'apposizione di copie ad ogni incrocio.

Art. 8 - Strumenti informatici

1. Le nuove aree di circolazione, create sul territorio comunale, devono essere adottate dalla cartografia comunale ufficiale, prima del posizionamento delle targhe.

2. Non è possibile attribuire numerazione civica a aree di circolazione che non abbiano già avuto una denominazione ufficiale.

Art. 9 - Obbligo di comunicazione

1. Ogni ufficio comunale dovrà trasmettere all'ufficio responsabile della toponomastica tutti gli atti o provvedimenti che riguardano la toponomastica.

2. Contestualmente all'attribuzione della denominazione di una nuova area di circolazione viene data comunicazione dall'Ufficio Toponomastica, attraverso gli strumenti più idonei, ai servizi interni dell'Ente e agli Enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio.

Numerazione Civica

Art. 10 – Definizione e Regole

1. Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

2. La *numerazione civica* è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.). L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si

apre su corti, cortili o scale interne. Vanno numerate tutte le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30-05-1989, n.223 art.42, c.1) intendendo con accessi anche i garages che danno direttamente sull'area di circolazione secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo.

3. La *numerazione interna* contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne. Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche i cortili e le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale. All'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30-05-1989, n.223 art.42, c.1), sono escluse le autorimesse o garages interni agli edifici.

4. Fuori dai centri e dai nuclei abitati, ove ritenuto più adatto, può essere utilizzato il sistema metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito.

5. E' compito dell'Ufficio Toponomastica attribuire la numerazione civica.

Art. 11-Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

1. La numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra ed i pari a destra.

2. Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

3. Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, ecc. la numerazione può essere unica e progressiva.

Art. 12-Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale

Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.

Art. 13 - Numerazione interna

1. Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

2. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.

3. In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra

dall'accesso esterno unico o principale.

4. Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

Art. 14 - Numeri civici per i futuri accessi

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Art. 15 - Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica

1. L'indicazione del numero civico e della numerazione interna va richiesta all'Ufficio Topon mastica, secondo quanto dispone l'art.43 del D.P.R. 30-05-1989, n.223, all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario o/e costruttore o alla presentazione della relativa autocertificazione di abitabilità/agibilità.

2. La richiesta di attribuzione di un numero civico deve essere corredata dell'opportuna modulistica, allegata al presente regolamento, con indicazione, anche grafica, degli accessi esterni da numerare e con elencati gli accessi interni alle unità immobiliari e la loro destinazione d'uso.

3. La fornitura dell'indicatore numerico comporterà la corresponsione, da parte del richiedente, di un importo pari al costo sostenuto sia per la realizzazione della targa che per la posa in opera della stessa.

Art. 16 - Targhe per la numerazione civica

1. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminescente e devono avere le seguenti caratteristiche:

- a. scritta e bordo scura su fondo bianco;
- b. forma rettangolare cm. 15 x cm. 10 (h) di lamiera zincata e PVC adesivo di tipo Permanet ;
- c. in calce possono riportare il nome della via o piazza anche in forma abbreviata.

2. Nelle aree di circolazione del centro storico il materiale sarà di tipo lapideo e di tonalità chiara tale da essere ben contestualizzato con l'edificio.

3. Le targhe devono essere apposte ad una altezza di mt. 2,00 dal suolo, preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.

4. Nelle case sparse oltre al numero civico deve essere indicata, possibilmente, anche la denominazione dell'area di circolazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Obblighi del richiedente

1. A costruzione ultimata il proprietario ovvero il costruttore del fabbricato deve presentare domanda per ottenere l'indicazione del numero civico e, se occorre, del numero interno.
2. Le spese per la fornitura e posa in opera della targhetta del numero civico sono a carico del proprietario dell'immobile.
3. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura e di effettuare l'immediato ripristino in caso di ristrutturazione.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione interna (Art. 10 - ultimo comma - legge 1228/54).
5. L'apposizione realizzata dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 dell'art. 43 del D.P.R. 223/89).

Art. 18 - Obblighi del Comune

1. Le spese per la fornitura e posa in opera delle targhe di onomastica delle aree sono a carico del Comune.
2. Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica; gli è comunque fatto obbligo provvedere in occasione del Censimento Generale della Popolazione, in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.

Art. 19 - Sanzioni e misure ripristinatorie

1. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione. E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno ovvero il ripristino d'ufficio con addebito delle spese al responsabile del fatto.
2. Per l'inottemperanza di quanto disposto in attuazione dell'art.15 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da 80 Euro a 500 Euro. In tale caso, il Comune provvede alla corretta indicazione della numerazione civica addebitandone alla proprietà dell'immobile la relativa spesa, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dell'articolo 43, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
3. Per la violazione di quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento si applicano

le sanzioni pecuniarie previste per le occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche. A dette violazioni consegue, rispettivamente, la sanzione accessoria dell'obbligo di rimuovere le opere abusive ovvero la rimozione d'ufficio con addebito delle spese al responsabile del fatto.

4. Per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo l'Ufficio Toponomastica segnala gli inadempimenti e gli abusi riscontrati al Corpo di polizia municipale per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie. Le corrispondenti misure accessorie e ripristinatorie sono attuate dall'Ufficio Toponomastica.

Art. 20 - Norme Transitorie

1. Il presente Regolamento si applica anche alle proposte già presentate alla data della sua entrata in vigore.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

IV - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento Comunale, relativo alla gestione della Toponomastica cittadina e alla gestione della numerazione civica, basa i suoi articoli prevalentemente sulle leggi anagrafiche, delle quali riporta integralmente le parti di competenza, e sui processi organizzativi necessari per mantenere nel tempo le informazioni aggiornate e certificate.

Legge 24-12-1954, n. 1228

Art.10: "Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art.153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n.148. I proprietari dei fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna".

D.P.R. 30-05-1989, n. 223

Art.42: "Numerazione civica"

1° Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente. 2° L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati

all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3° La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità a le norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.

Art. 43: "Obblighi dei proprietari di fabbricati".

1° - Gli obblighi di cui all'articolo 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2° - A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso abitazione, ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

3° - Con la domanda di cui al comma 2, il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa.

4° - La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica . In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art.42.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



COMUNE DI CROTONE

Piazza della Resistenza – 88900 Crotona
e.mail : ced@comune.crotona.it;

Protocollo

Oggetto: RICHIESTA ASSEGNAZIONE NUMERAZIONE CIVICA

Il sottoscritto _____ c.f. _____ nato il
__/__/__ a _____ prov. ____ residente in
_____ a _____ prov. ____ nella
sua qualità di _____

Visti l'art. 43 del DPR 30 maggio 1989 n. 223 e l'art. 15 del Regolamento di Toponomastica del Comune di Crotona

Dichiara

- Di aver ultimato i lavori per la costruzione dell'immobile sotto descritto
(*come da comunicazione del _____ PG n _____*).
- Di aver parzialmente ultimato i lavori per la costruzione dell'immobile sotto descritto, che risulta in parte abitabile/agibile (*come da dichiarazione del Direttore lavori che si allega alla presente*)

E pertanto presenta richiesta di

Attribuzione di Numero Civico

Per l'immobile ubicato in:
via/piazza/corso

Così come meglio indicato nell'allegata planimetria

